

LE SPESE DI CULTO FACOLTATIVE
E LA LEGGE 6 LUGLIO 1912
CON SPECIALE RIFERIMENTO ALL'ASSEGNO PER IL PREDICATORE
DELLA CATTEDRALE DI PALERMO

Se per l'art. 307 della Legge Com. e Prov. poteva mettersi in forse che spese cultuali facoltative fossero compatibili con l'eccezione del limite legale della sovrimposta, il dubbio non è più permesso con la rigorosa e restrittiva legge del 6 luglio 1912 n. 767.

Mi propongo d'illustrare il processo di formazione di questo concetto, movendo dall'esame di un caso pratico: la più recente fra le spese cultuali facoltative di Palermo, l'assegno cioè al predicatore della Cattedrale.

È facile intendere come la conclusione consenta utili generalizzazioni.

Sfogliando nell'Archivio comunale di Palermo gli 'Allibramenti', gli 'Stabilimenti', le 'Riforme', gli 'Stati-discussi', i 'Conti morali', del secolo decimosettimo e decimottavo, corrispondenti su per giù agli attuali bilanci presuntivi e consuntivi, si rimane stupefatti per la straordinaria profusione di spese cultuali. Fanatismo religioso e superba prodigalità erano pur troppo le tristi stigmate del dominio

spagnuolo, le quali nella sede del vicerè s'impressero più vivamente che altrove.

Con un calcolo, fatto così ad occhio e croce, si può presumere che fortunatamente tali spese siano adesso ridotte per lo meno ad un terzo.

Eppure, malgrado l'enorme falciatura operata dai tempi più progrediti, resta a Palermo il poco invidiabile primato di pagare per spese di culto più di tutti gli altri Comuni del regno italiano.

Da una statistica del 1906, relativa alla spesa per abitante secondo ogni singola categoria di spese comunali, risulta che per le spese di culto Palermo tiene il primo posto con una media di lire 0,51; vien dopo Vicenza con 0,49 e Cagliari con 0,47. Ma queste tre cifre sono l'esponente di un'anomalia, perchè le medie seguenti immediatamente scendono subito a 0,24 per S. Remo; 0,22 per Napoli; 0,20 per Venezia. Le medie poi di tutte le altre città non oltrepassano il 0,10 per abitante. Notiamo qui Genova con 0,8; Milano con 0,2 e Torino con 0,2 ⁽¹⁾.

Identico risultato ci presenta l' 'Annuario statistico delle città italiane' per il 1909-10. L'annuario spigola le cifre massime e le cifre minime della entrata e della uscita dei bilanci comunali. Nella categoria 'Spese per Culti' le tre cifre massime sonodate da Palermo con L. 0,52 per abitante; Caltagirone con L. 0,47 e Cagliari con L. 0,42. Ma in questa statistica il primato di Palermo viene aggravato dal constatare come Caltagirone tenga altresì il primo posto nelle cifre massime per 'Rendite patrimoniali reali'; e Cagliari il secondo posto nelle cifre massime per 'Acquisto di beni fruttiferi' ⁽²⁾. Ciò dimostra come Caltagirone e Cagliari siano città facoltose e i rispettivi municipi, sino ad un certo punto, paghino del proprio le spese di culto, con il minimo aggravio dei contribuenti. Ora lo stesso non

⁽¹⁾ Cfr. Comune di Palermo, Sezione Statistica, Bollettino Statistico, anno 1°, luglio-dicembre 1906, n. 2. Palermo, Virzi 1907, tavola 134 p. 66.

⁽²⁾ 'Annuario statistico delle città italiane', anno 3°, 1909-10, Firenze, Alfano e Venturi 1910, p. 13 e p. 11.

può dirsi di Palermo, povera ed indebitata, la quale prodiga più di tutte le altre città italiane per spese di culto, opprimendo i contribuenti.

Di fronte a questa penosa condizione di cose il più elementare buon senso consigliava di ridurre nei limiti del possibile le spese culturali, ma invece il Consiglio comunale nel 1911 deliberò un'altra spesa di culto.

Il nuovo aggravio in L. 750 riguarda un assegno al predicatore della Cattedrale durante la quaresima. Si tratta di una spesa preoccupante, non già per l'entità della cifra, ma perchè, dati i precedenti storici, potrebbe facilmente radicarsi nel bilancio.

E in vero da un canto essa si riannoda dolcemente e naturalmente alla legge comunale e provinciale borbonica, la quale fra le pochissime spese ordinarie comprendeva appunto quella per il predicatore quaresimalista ⁽¹⁾.

D'altro canto essa era una delle più vecchie spese culturali sostenute dal Senato di Palermo. L'Amato, che nel 1728, scrisse intorno alla Cattedrale di Palermo, illustrandola pietra per pietra, afferma che per una consuetudine palermitana, imitata anche nelle altre cattedrali dell'isola, quando in quaresima il predicatore concionava dal pergamo della cattedrale, nessun predicatore potesse aprire bocca nelle chiese minori. E aggiunge che prima del 1691 il quaresimalista riceveva 250 scudi se forestiero, 200 se siciliano; ma dopo il 1691 la cifra fu ridotta in 200 scudi per l'oratore estraneo, e in 150 per l'indigeno ⁽²⁾. Noto, per chi ami calcolare la spesa, come il valore di uno scudo sia di L. 5,10.

⁽¹⁾ 'Legge organica sull'amministrazione civile'. Dei 12 di dicembre 1816, n. 570 art. 211. Le spese ordinarie sono quelle 1° degli stipendi.... al predicatore quaresimalista; al sagrestano ed organista delle chiese di padronato comunale.

⁽²⁾ Amato, 'De principe templo panormitano', libri XIII, Panormi 1728, ex typographia Ioannis Baptistae Aiccardi, p. 123. 'Orator basilicae solus, more Pan. ab aliis cathedralibus receptu, feria 4 Cinerum habet, silentibus reliquis, concionem: Senatus pro sudoribus Quadrag. largitur extero aureos 200, Siculo aureos 150; ante annum 1691

Le cifre, se non le notizie dell'Amato, combaciano con le affermazioni del Teixeira e del Sala famosi razionali (ragionieri) del Senato.

Pietro Teixeira d'Albornos meglio che una relazione contabile stese nel 1793 una storia ampollosa dei diritti e delle prerogative del Senato di Palermo, grande di Spagna di prima classe. Sul nostro argomento ha una breve nota: 'Eligge annualmente il Pretore (corrisponde all'attuale Sindaco) un dotto Predicatore Quaresimale, a cui paga onze 80 se Forastiere, ed onze 60 se di questo Regno' ⁽¹⁾

Ignazio Sala compilò il bilancio per il 1807, corredandolo di tutti i dati giustificativi, così che l'opera resti veramente preziosa per la storia amministrativa di Palermo. Dice il Sala: n. 54. 'Al Predicatore Quaresimale della Madrice Chiesa di questa Città per le Prediche della Quaresima e Panegirici, che viene tenuto a fare onze 80; e ciò in seguito di ordine di Sua Eccellenza per via del Tribunale del Real Patrimonio, li 13 maggio 1692 colla condizione, che il detto Predicatore, essendo Regnicolo abbia da conseguire onze 60, ed essendo Forestiero onze 80, come dalla 'Riforma' del 1788 foglio 20' ⁽²⁾.

pimo donati aurei 250, secundo aurei 200'. Ma la prima notizia è inesatta; il divieto invero si riferiva al solo caso che predicasse personalmente l'arcivescovo. Cfr. 'Constitutiones diocesanæ Synodi Don Jacobi De Palafox celebratæ anno domini 1679, Panormi 1747, ex typographia Francisci Valenza, Pars I, Cap. 3.º De Verbi Dei Prædicatione, p. 7. 'Diebus vero, quibus nos ipsi Populo Verbum Dei prædicabimus, in quacumque Ecclesia alios concionare interdiximus, nec nisi de nostra licentia'. Però il medesimo sinodo allude genericamente al sussidio elargito dal Senato: loc. cit., p. 9. 'Universitates autem, et Populi non detrectent subministrare victum aut solitam elemosinam elargiri, nec claudant os Bovi trituranti'. La costituzione del sinodo di Palermo sul divieto poi non fu affatto imitata dalle altre chiese vescovili; così, tanto per portare un esempio, non se ne trova traccia nel sinodo diocesano di Girgenti del 1703. Cfr. Constitutiones diocesanæ synodi Ramirez, 1703. Agrigenti, typis Faelicis Marino 1704, p. 12. De prædicatoribus.

⁽¹⁾ Teixeira, 'Origine e Giurisdizioni dell'Eccellentissimo Senato', vol. I, p. 157. Manoscritto, che si conserva nella libreria dell'Archivio Comunale di Palermo al n. 414.

⁽²⁾ Sala, 'Dimostrazione dello Stato annuale de' fondi certi, e variabili componenti la Rendita delle particolari Amministrazioni coi rispettivi di loro pesi di pertinenza, e giurisdizione del Senato di Palermo per l'anno, 11º indizione, 1807 e 1808, p. 213. È un interessante manoscritto, che si conserva nella libreria dell'Archivio Comunale di Palermo.

Collegando le informazioni dell' Amato con quelle del Teixeira e del Sala si possono fissare due punti. Già nel secolo decimosettimo si aveva un vistoso allogamento in bilancio per il predicatore, la cui nomina era di competenza del Pretore. Con. R. Ordine del 13 maggio 1692 l'assegno fu diminuito, ma si trasformò in spesa obbligatoria.

Sembra intanto che il diritto assoluto del Pretore sia stato in seguito limitato dalla polizia ecclesiastica borbonica. In vero con regio rescritto del 14 dicembre 1743 si stabilì che qualora l'università paghi i predicatori, debba entro il mese di novembre proporre una terna al vescovo, perchè questi faccia la scelta; e con altro regio rescritto del 21 agosto 1751 si determinò che anche se l'università non proponga la terna, resti sempre tenuta al pagamento ⁽¹⁾.

Negli 'Stabilimenti' del 1810, i quali costituiscono il più antico bilancio a stampa della città di Palermo, approvati con real dispaccio del 13 maggio 1810, si trova fissata la medesima cifra di onze 80 per il quaresimalista forestiero, e 60 qualora sia regnicolo ⁽²⁾. Ma nel 'Progetto' del principe di Aci, pretore di Palermo, per l'anno 1816, il qual progetto rappresenta un vero bilancio presuntivo, lo stanziamento previsto è soltanto in onze 60 ⁽³⁾. È da credere però che la diminuzione proposta dal principe di Aci non sia stata accolta dal Senato, perchè in bilanci posteriori ritorna la somma di onze 80. Così il 'Conto morale' del 1833, bilancio consuntivo presentato nel 1836 per l'approvazione dell'Intendente, al sesto allegato, concernente gli stipendî, al n. 71 riporta la spesa di onze 80 per il predicatore quaresimalista ⁽⁴⁾.

(1) Dias, 'Legislazione positiva del regno delle due Sicilie', Napoli 1845, vol. 8°, p. 2994.

(2) Stabilimenti fatti dalla Giunta eretta dal Re Nostro Signore per la fissazione e discussione del patrimonio civico amministrato dall'eccellentissimo Senato di Palermo. Palermo, Reale stamperia 1810, p. 159.

(3) 'Progetto dell'Eccellentissimo Principe Aci Pretore per la fissazione della congrua del Patrimonio del dominante Comune di Palermo a tutto agosto quarta indizione 1816 diretto all'Eccellentissimo Senato Palermitano Grande di Spagna di Prima Classe. Palermo, presso Giovanni Barravecchia 1816, p. 53.

(4) Valle di Palermo.—Distretto di Palermo.—Comune di Palermo, 14 aprile 1836,

Nello 'Stato discusso quinquennale' per il 1842-46 fu stanziata una somma di 180 ducati (= 60 onze) per il predicatore quaresimalista nella Cattedrale, salvo ad aggiungere altri ducati 60, da gravare sulle imprevedute, come compenso per le spese di viaggio, se il predicatore venisse dall'estero ⁽¹⁾. La cifra fu mantenuta con la medesima dicitura nello 'Stato discusso' per il 1851-55 fra le spese ordinarie e nello 'Stato discusso' per il 1856-60 ⁽²⁾.

Compiutasi l'unificazione del regno italiano comincia dal 1862 la serie dei bilanci annuali. Nel bilancio del 1862 all'art. 81 furono impostate L. 765 (= 180 ducati) per il 'Predicatore quaresimalista alla Cattedrale', così nel 1863 art. 99, e nel 1864 art. 102.

Ma l'assegno fu tolto nel 1864, discutendosi il bilancio per il 1865. Nella seduta consiliare del 26 novembre 1864 si propose dalla Commissione di finanza e dalla Giunta la soppressione, che venne approvata dal Consiglio alla quasi unanimità ⁽³⁾.

Adesso, dopo quasi mezzo secolo, l'assegno è stato ripristinato in una somma lievemente inferiore, in predilezione per le cifre rotonde. Nel 1911, discutendosi nel Consiglio Comunale il bilancio presuntivo per l'anno 1911 fu introdotta la più giovane fra le spese di culto: quella per il predicatore quaresimalista della Cattedrale. La spesa fu preventivata in L. 750 ed allogata fra le spese facoltative ordinarie all'art. 180 C del bilancio 1911.

Conto Morale che si presenta al Decurionato di esso Comune in discarico dell'Amministrazione tenuta nel 1833. Piano di n. 6. Manoscritto, che si conserva nella libreria dell'Archivio Comunale di Palermo.

(1) 'Stato discusso quinquennale per l'Amministrazione del Senato di Palermo da valere pelli Esercizj dal 1842 al 1846'. Palermo, dalla tipografia di Francesco Lao 1848, p. 26, art. 66.

(2) 'Stato discusso per l'esercizio dell'anno 1851 al 1855', Amministrazione del Senato, p. 40, art. 73.—'Stato discusso del Comune di Palermo pel quinquennio da 1856 al 1860', Palermo, Lao, p. 70 art. 83.

(3) Atti del Consiglio Comunale di Palermo da gennaio 1864 ad ottobre 1865. Palermo 1871.—Seduta 26 novembre 1864 p. 225. All'art. 102 del bilancio 1864 figura la spesa di lire 765 pel Predicatore Quaresimalista alla Cattedrale di cui la Commissione finanziaria e la Giunta propongono la soppressione. Messa a' voti detta proposta, il Consiglio l'approva alla quasi unanimità.

Trascrivo dai verbali del Consiglio comunale la motivazione del nuovo aggravio portato ai contribuenti: « Indi il relatore dice di avere scritto in questa categoria la somma di L. 750 per concorso nella spesa per il predicatore nella Cattedrale come promise a suo tempo al cons. Mangano. L'art. è concepito come segue: Art. 180 C Concorso nella spesa che si paga al predicatore quaresimalista della Cattedrale L. 750 » ⁽¹⁾. Noto di corsa come nemmeno si fosse tentato di giustificare lo stanziamento, adducendo l'interesse verso un servizio pubblico. In tal caso dato e non concesso che il Comune moderno possa comprendere fra i suoi scopi l'incremento del sentimento religioso cattolico, ci troveremmo di fronte ad una ragione di pubblica utilità più o meno plausibile e più o meno rispettabile ai sensi dell'art. 306 della Legge Com. e Prov. ⁽²⁾. Ma la proposta ebbe il movente di opportunismo politico: la promessa fatta ad un consigliere; un impegno privato!

Naturalmente il nuovo allogamento si riprodusse nei bilanci successivi: all'art. 153 C del bilancio 1912, all'art. 160 C del bilancio 1913, all'art. 170 C del bilancio 1914, all'art. 170 C del bilancio 1915 e all'art. 163 C del progetto del bilancio presuntivo per l'esercizio 1916 ⁽³⁾.

Ma il 'Progetto' del 1914, redatto con maggiore sincerità dei precedenti presuntivi, conteneva altresì un elemento nuovo, che rendeva annullabile l'iscrizione della spesa facoltativa per il predicatore. L'elemento nuovo è costituito in genere dalla sovrimposta alle contribuzioni dirette ed in specie dalla sovrimposta liberamente disponibile in una eccedenza di circa 569000 sul limite legale ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Atti del Consiglio Comunale di Palermo 1911. Vol. 2° dal 3 agosto al 30 dicembre 1911, Palermo 1912. Seduta del 26 agosto 1911, p. 773.

⁽²⁾ Testo unico della Legge Com. e Prov. approvato con R. Decreto 21 maggio 1908 n. 269, art. 306: « Le spese facoltative dei Comuni, delle Provincie e dei Consorzi loro devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilità pubblica..... »

⁽³⁾ Progetto del bilancio presuntivo per l'esercizio 1916, Palermo, Giannitrapani 1916 p. 160 art. 163 C lire 750. Concorso nella spesa per la retribuzione che si paga al predicatore quaresimalista della Cattedrale.

⁽⁴⁾ Bilancio del 1914, p. 20 art. 32 F. Sovrimposta in eccedenza del limite legale L. 568887, 91.

L'eccedenza di sovrimposta liberamente disponibile aumentò a L. 784842, 13 nell'art. 32 E del bilancio del 1915. È preveduta in L. 502983, 55 all'art. 31 D del progetto del bilancio presuntivo del 1916.

Come si vede, sin dal 1914 è sorta la questione dell'annullabilità, che può sempre muoversi con il perdurare dell'eccedenza.

In materia di eccedenza del limite legale della sovrimposta si è avuta una feconda legislazione, sempre intesa ad impedire la prodigalità dei Comuni e lo sfruttamento dei contribuenti. In primo luogo la legge 11 agosto 1870 N. 5784 art. 15; poi la legge 14 giugno 1874 N. 1691 art. 3; in seguito la legge 1 marzo 1886 N. 3682 art. 50 e art. 52; indi la legge 23 luglio 1894 N. 340; dopo la legge 23 dicembre 1900 N. 449 art. 2. Il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. Decreto del 21 maggio 1908 N. 269 con una serie di articoli, dal 303 al 308, regolò più organicamente questo campo ⁽¹⁾. Ma appena quattro anni dopo, gli articoli del testo unico furono modificati dalla legge 6 luglio 1912 N. 767 concernente disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative ⁽²⁾.

Principio fondamentale e comune a tutte queste leggi è il considerare l'eccedenza quale un rimedio straordinario, un'ultima tavola di salvezza per le oberate finanze comunali. Per le due leggi del 1870 e 1874 l'autorizzazione ad eccedere il limite legale si concedeva dalla Deputazione Provinciale. Più severamente la legge del 1886 art. 52 volle che l'autorizzazione fosse data con apposita legge. Ma la legge del 1894 abrogò le disposizioni del 1886 e determinò che l'autorizzazione per l'eccedenza dovesse impartirsi dalla Giunta

⁽¹⁾ Romano, 'Principii di diritto amministrativo italiano' 3^a ediz. Milano 1912' p. 338 e p. 658; Fagiolari e Presutti, 'Commento sistematico della Nuova Legge Comunale e Provinciale e delle disposizioni legislative complementari', Roma 1914, vol. 2° n. 631 p. 342, vol. 3° n. 871 p. 275.

⁽²⁾ Sumiati, 'La legge 6 luglio 1912 n. 767 sulle sovrimposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative', Milano, 1913.

Provinciale Amministrativa. Nell'interesse dei comunisti però si posero solide barriere alla libertà di autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa. L'autorizzazione è consentita per fronteggiare spese obbligatorie o alcune speciali classi di spese facoltative. Qui si sono manifestate le maggiori cautele del legislatore con un successivo restringimento delle spese facoltative permesse. Dalla legge indulgente del 1874 alla legge severissima del 1912, attraverso le leggi del 1894 e del 1908, è sempre un costante lavoro di assottigliare il numero delle spese facoltative tollerabili con l'eccedenza. In sostanza vi è stridente antinomia fra l'eccedere la sovrimposta ed il largheggiare in spese facoltative. Raffigurando il disavanzo come una malattia delle finanze comunali, se la sovrimposta rappresenta la medicina per curare il male, le spese facoltative al contrario importano l'alimentazione e perpetuazione del morbo.

Premesso ciò, esaminiamo la nostra spesa culturale in relazione alla legge del 1912.

Per l'art. 304 della legge Com. e Prov., secondo le modificazioni apportate dalla legge 6 luglio 1912 N. 767, la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare i Comuni ad eccedere il limite legale della sovrimposta, perchè facciano fronte alle deficienze dei loro bilanci, quando 'le spese obbligatorie siano iscritte nella misura strettamente necessaria' ⁽¹⁾ Non interessa qui la questione se le spese culturali siano in sè obbligatorie o facoltative. Accennerò semplicemente come la più recente giurisprudenza, abbandonando risolutamente la dottrina ed i precedenti giudicati, riguardi come transitoriamente obbligatorie soltanto quelle per la conservazione degli edifici servienti al culto pubblico, a tenore dell'art. 320 della Legge Com. e Prov. ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Legge 6 luglio 1912 N. 767 concernente disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali e sulle spese facoltative. art. 1. Agli articoli 303-304-307-332 della legge com. e prov. sono sostituiti i seguenti articoli 304.... L'autorizzazione ad applicare la sovrimposta con eccedenza al limite sopra indicato è dato pei Comuni dalla Giunta provinciale amministrativa.... L'autorità competente ad autorizzare l'eccedenza della sovrimposta esamina la regolarità degli stanziamenti dell'intero bilancio e se le spese obbligatorie sieno iscritte nella misura strettamente necessaria.

⁽²⁾ Cassazione Firenze 15 gennaio 1911. Bimbi e Comune Colle Val D'Elsa, in

Ma la spesa per il predicatore è facoltativa, infatti si trova iscritta fra le spese facoltative. Dunque nessun dubbio che la nostra spesa non rientri fra le obbligatorie.

Però vi hanno delle spese facoltative, che siano compatibili, previe determinate forme legali, anche con l'eccedenza della sovrimposta. La legge 14 giugno 1874 era sul proposito assai benigna ed ammetteva tutte le spese facoltative di carattere continuativo dipendenti da impegni anteriori al 1874 ⁽¹⁾. Il principio fu mantenuto dalla legge del 1894, che però naturalmente fissò come termine finale per gli impegni il 1894 ⁽²⁾. L'art. 307 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1908 elencava tassativamente come compatibili alcune spese: quelle aventi per oggetto istruzione, beneficenza, agricoltura, tiro a segno, Società di storia patria. Ne aggiungeva altre in forma generica: quelle per uffici e per servizi di evidente utilità pubblica. Ma ripeteva la limitazione della legge del 1894 circa l'indispensabile priorità dell'assegno ⁽³⁾. Ora supposto che l'art. 307 del testo del

'Rivista di dir. pubbl.' 3. (1911) P. 2^a p. 260. Vedi però ivi p. 269 la nota dello Schiappoli. 'L'obbligo dei comuni per spese di culto'. Il chiaro professore dell'Università di Napoli assume la difesa dell'opposto principio, sempre sostenuto in dottrina. Egli si vale di nuovi argomenti, facendo la genesi storica dell'art. 192 del testo unico della legge com. e prov. del 1908. Nel medesimo senso della cassazione fiorentina si pronunziò la Cassazione di Roma (Sez. Un., Mortara, conc. conf.) 6 marzo 1915. Intendenza di Finanza e Comune di Novara in 'Rivista di dir. pubbl.', VII (1915) p. 547.

⁽¹⁾ Legge 4 giugno 1874 N. 1961 art. 3. 'L'aumento... oltre il limite massimo... non sarà concesso ai comuni dalla Deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie o a spese facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo'.

⁽²⁾ Legge 23 luglio 1894 N. 340 art. 2. 'Le giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro annuale sovrimposta, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento e l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge o per contratti autorizzati prima della promulgazione della presente legge'.

⁽³⁾ Testo unico della legge com. e prov. 1908 art. 307 'I comuni e le Province che eccedono il limite legale della sovrimposta, possono essere autorizzati, con decisioni delle Giunte provinciali amministrative, o per decreto reale, inteso il Consiglio di Stato, a seconda della rispettiva competenza, a mantenere nei loro bilanci le spese aventi per oggetto l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la Società di storia patria, od altri uffici o servizi di evidente utilità pubblica, quando le spese stesse servano

1908 non fosse abrogato, la nostra spesa culturale, essendo posteriore al 1894, nemmeno avrebbe potuto rifugiarsi nella comprensiva categoria dei servizi di evidente utilità pubblica, anche comprendendola ivi con uno sforzo disperato di buona volontà. La legge del 1912 non comprese più fra le spese tassativamente indicate quella per la Società di storia patria; abolì le pericolose categorie generiche del 1908 e cassò quindi come ormai inutile il termine del 1894. L'art. 307 della legge com. e prov. secondo le modificazioni apportate dalla legge 6 luglio 1912 elenca tassativamente le spese facoltative compatibili con l'eccedenza: son quelle che risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura ⁽¹⁾. Evidentemente qui non vi è posto per la spesa per il predicatore.

Assodato come la spesa per il predicatore sia facoltativa in sé stessa e perchè tale dichiarata in bilancio e quindi non rientri fra le spese obbligatorie contemplate nell'art. 304 della legge 6 luglio 1912; come in nessun caso possa annoverarsi fra le spese facoltative tassativamente indicate nell'art. 306 della legge 6 luglio 1912; ne deriva che la Giunta provinciale amministrativa necessariamente dovrebbe radiarla dal bilancio, diminuendo in uguale valore l'eccedenza sul limite della sovrimposta.

Nè d'altra parte è possibile che l'illegale iscrizione dell'articolo 163 C del progetto del bilancio 1916 sfugga all'attenzione della Giunta provinciale amministrativa, essendo preciso dovere dell'ufficio di ragioneria della prefettura, quando vi sia eccedenza della sovrimposta,

alla conservazione d'istituzioni od alla soddisfazione d'impegni preesistenti alla legge 23 luglio 1894 n. 340, e siano contenute entro i limiti dei rispettivi stanziamenti fatti per l'esercizio 1894'.

⁽¹⁾ Legge 6 luglio 1912 n. 767 art. 1-art. 307. 'Le Province ed i Comuni, che eccedono il limite della sovrimposta, possono essere autorizzati a mantenere od iscrivere nei loro bilanci spese facoltative con lo stesso provvedimento, con cui si autorizza la eccedenza, sempre quando tali spese risultino di evidente necessità per l'igiene, l'istruzione, la beneficenza, l'agricoltura, il tiro a segno, la conservazione o la nuova istituzione di cattedre ambulanti di agricoltura'.

vagliare ogni spesa di carattere facoltativo. Per l'art. 195 del regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. l'esame verte in specie ad evitare che una spesa di carattere facoltativo sia per errore stanziata fra le obbligatorie; o che fra le spese facoltative permesse se ne infiltri qualcuna posteriore alla legge del 1894 ⁽¹⁾. Naturalmente data la posteriore legge abrogatrice del 1912, la ragioneria prefettizia non può tenere conto dell'accenno alla legge del 1894, ma limiterà il suo esame a controllare se le spese facoltative del bilancio rientrano fra le sei classi ammesse dall'art. 307 della legge 1912: igiene, istruzione, beneficenza, agricoltura, tiro a segno, cattedre ambulanti di agricoltura.

Se poi, per ipotesi strana, la Giunta prov. ammin. mantenesse l'art. 163 C, non notificandone al Consiglio la depennazione, nemmeno sarebbe così assicurata la sorte dell'assegno al predicatore. Resta sempre aperto a qualunque contribuente l'adito al ricorso presso la V Sezione del Consiglio di Stato ⁽²⁾.

In conclusione è da augurarsi che questa spesa culturale, ripristinata dopo mezzo secolo dalla sua abolizione, presto scompaia dal bilancio. Tanto è una spesa di culto di singolare profumo borbonico: veramente 'ancien régime'.

⁽¹⁾ Nuovo regolamento per l'esecuzione della legge com. e prov. approvato con R. Decreto 12 febbraio 1911, n. 297 art. 195, capoverso secondo.

⁽²⁾ Art. 304 della legge 6 luglio 1912.— Il Molinari (Sovrimposta comunale e provinciale. Sulla natura giuridica del reclamo di cui all'art. 304 della legge com. e prov. Firenze 1915 p. 14) chiama tale reclamo un ricorso sui generis, escludendo che sia un'azione popolare o un ricorso gerarchico, quantunque prima della legge del 1912 poteva dubitarsi che costituisse azione popolare.